




ISTITUTO COMPrensIVO "F. Torre"
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad indirizzo musicale
Via Nicola Sala, 32 82100 - BENEVENTO
Telefono 0824 1909602 - Fax 0824 1909614
e.mail bnic84500g@istruzione.it - bnic84500g@pec.istruzione.it



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI
2014-2020
PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR



Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Dipartimento Generale per
Interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei
fondi strutturali per l'istruzione
e per l'innovazione digitale
Ufficio IV



- Al personale docente e non docente dell'Istituto Comprensivo "F. Torre"
LORO SEDI
 - Ai Sigg. Genitori degli alunni dell'Istituto Comprensivo "F. Torre"
LORO SEDI
LORO SEDI
- Sito Web dell'Istituto www.ictorrebn.gov.it www.ictorrebn.edu.it

OGGETTO: Misure Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1.03.2020

Nel richiamare il DPCM del 1.03.2020 , contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da coronavirus, si sollecita l'attenzione delle SS.LL. sui seguenti articoli:

Art.1 - Misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni di cui all'allegato 1 .

Trattasi, nella fattispecie, delle misure di contenimento espressamente disposte per gli *11 Comuni della regione Lombardia e della regione Veneto* interessati , analiticamente riportati nell'allegato 1 al decreto in parola.

Art.2 - Misure urgenti di contenimento del contagio nelle regioni e nelle province di cui all'allegato 2 .

Trattasi, nella fattispecie, delle misure di contenimento espressamente disposte per le regioni Emilia Romagna, Lombardia , Veneto e per le province di Pesaro, Urbino e Savona.

Art. 3 - Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale

Nel rispetto di quanto disposto dall'art.3, lett. B si procede ad esporre , presso gli Uffici dell' amministrazione scolastica aperti all'utenza oltre che negli atri delle rispettive sedi scolastiche, le misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute ed indicate nell'allegato 4 al decreto che si ritiene utile riproporre unito alla presente. In congruità a quanto dispone l'art.3, lett. C, presso tutte le sedi scolastiche di competenza è stata assicurata , a favore dalla rispettiva utenza, la fornitura di detergenti igienizzanti e di soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani oltre all'affissione delle indicazioni previste per il corretto lavaggio delle mani .

Per effetto di quanto disposto all'art.3, lett. G si segnala il seguente obbligo :*"chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dalla Organizzazione mondiale della sanità, o sia transitato o abbia sostato nei comuni di cui all'allegato 1, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale (di seguito «MMG») ovvero al pediatra di libera scelta (di seguito «PLS»).* Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica; in caso di contatto tramite il numero unico dell'emergenza 112, o il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti.....".

Art.4.- Ulteriori misure sull'intero territorio nazionale

I viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono sospese fino alla data del 15 marzo 2020;

La riammissione nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto ministeriale 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1991, n. 6, di durata superiore a cinque giorni, avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti.

T.R.

Art.6- Disposizioni finali

Le disposizioni DPCM del 1.03.2020 producono il loro effetto dalla data del 2 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino all'8 marzo 2020. Dalla data di efficacia delle disposizioni del decreto , ovvero dal 2.03.2020 cessano di produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020. Cessa altresì di produrre effetto ogni ulteriore misura anche di carattere contingibile e urgente, adottata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

Allegato:

DPCM del 1.03.2020 - Allegato 4 - Misure igieniche

Dirigente Scolastico

F.to Dott.ssa Maria Luisa Fusco

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.lgs.n.39 del 1993

DPCM del 1.03.2020 - Allegato 4 - Misure igieniche**Misure igieniche:**

- a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- c) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- d) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- e) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- f) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- g) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate